

ziale del ruolo degli ispettori di Polizia penitenziaria;

considerato che i vincitori sono risultati 188 di cui 167 uomini e 21 donne;

i vincitori hanno iniziato la frequenza del corso di formazione in data 31 gennaio 2000 presso la scuola di formazione di polizia penitenziaria sita in Roma, in via di Brava con il termine previsto per il 31 luglio 2000;

considerato che la partenza del suddetto corso è stata rinviata per 14 mesi dall'amministrazione penitenziaria penalizzando così i corsisti;

in data 12 maggio 1999 l'amministrazione penitenziaria notificò con lettera circolare la partenza prevista per il mese di settembre '99; cosa questa non avvenuta;

l'amministrazione non si è degnata minimamente di avvisare di questo ulteriore ritardo;

il decreto legislativo n. 266 del 1999 prevede due ruoli — uno dirigenziale e uno direttivo per la polizia penitenziaria;

il ruolo dirigenziale ordinario possono concorrere esterni in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche;

il ruolo direttivo speciale è riservato al personale del ruolo degli ispettori di polizia penitenziaria in possesso di diploma di secondo grado;

allo stato attuale sono transitati nel ruolo degli ispettori tutti i sovrintendenti beneficiari del riordino delle carriere con il decreto legislativo n. 200 del 1995 —;

ai corsisti di via di Brava, venga data la possibilità di concorrere all'accesso nei ruoli direttivi speciali variando la parte del decreto legislativo n. 266 del 1999, che richiede il possesso dei requisiti alla data di pubblicazione del bando, invece che alla data del decreto. (3-05232)

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

BOGHETTA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere:

se risulti che organi di controllo che insistano sull'Enav hanno rilevato che:

a) la necessità di secretazione permanente, ma che il passaggio dell'ente da militare a civile ha modificato la condizione precedente;

b) del resto una serie di informazioni devono essere forniti all'esterno ai fini dell'esercizio stesso;

c) gli apparati sono ampliamenti conosciuti attraverso il materiale pubblicitario delle aziende medesime;

d) tale problematica può essere affrontata attraverso una normale apposizione del « nulla osta di segretezza » —;

se non ritenga di intervenire al fine di modificare la situazione attuale.

(5-07463)

DE GHISLANZONI CARDOLI, COLLAVINI, LOSURDO, ANGHINONI, PERETTI, SCALTRITTI, D'ALIA, SCARPA BONAZZA BUORA, ALOI e LUCCHESI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la Commissione europea ha proposto di finanziare gli impegni per la ricostruzione dei Balcani con un taglio delle spese agricole;

le spese per gli interventi in agricoltura risultano rigidamente determinate in termini reali sino all'anno 2006 per effetto delle decisioni assunte a Berlino dai capi di Stato e di Governo dell'Unione europea nell'ambito di « Agenda 2000 »;

la riduzione del bilancio agricolo comporterà l'impossibilità di riformare adeguatamente alcuni settori di grande importanza per l'agricoltura italiana quali

quello ortofrutticolo, dell'olio di oliva, del riso e delle barbabietole da zucchero;

il criterio della limitazione di bilancio che si intende così introdurre non può tener conto dell'evoluzione del negoziato in sede Wto e delle prospettive dell'adesione dei Peco -;

quale sia la posizione del governo italiano in merito agli aiuti supplementari da destinare alla ricostruzione del Kosovo;

se il Governo italiano condivida la richiesta di sacrifici rivolta al settore agricolo;

se non si ritenga di proporre l'aumento delle risorse proprie dell'Unione europea che, a tutt'oggi, rappresentano poco più dell'1 per cento del Pil comunitario.

(5-07464)

CÈ. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

una recente sentenza del tribunale civile di Roma, sezione XI, consentirà ad una coppia il trasferimento di embrioni crio-congelati della medesima coppia nell'utero di una donna che porterà avanti la gravidanza in luogo della donna che naturalmente sarebbe deputata a farlo, ma che di fatto si trova fisicamente impossibilitata a condurre a termine la gravidanza;

detta sentenza viene giustificata dal giudice quale espressione di solidarietà sociale, in quanto non supportata da motivi di lucro ma dall'intento di soddisfare il bisogno di maternità;

il giudice sostiene, altresì, la decisione di emanare tale sentenza dichiarando che, in mancanza di legislazione in materia, è compito del giudice valutare e risolvere le problematiche vissute dai cittadini, soprattutto quando, come nella situazione in esame, dette problematiche sono correlate ad un vissuto umano ed emozionale;

il codice civile stabilisce che il nato è figlio della madre che l'ha partorito e,

pertanto, il nascituro non verrà considerato figlio dei donatori dell'ovulo fecondato, dunque il neonato non sarà automaticamente affidato alla coppia, bensì si dovrà avviare l'usuale procedura di adozione correlata al probabile mancato riconoscimento del nuovo nato da parte della gestante;

va altresì considerato come l'interruzione del profondo rapporto che si crea tra la gestante e il nascituro durante il periodo della gravidanza può comportare gravi conseguenze per il figlio e svariate ripercussioni negative nel suo sviluppo con il rischio di creare un pesante pregiudizio per il nascituro;

tale situazione si è venuta a creare perché, a causa dell'attuale vuoto legislativo, viene lasciato spazio a interpretazioni soggettive che non tutelano minimamente il nascituro e si pongono in una situazione di conflittualità con quanto disposto dall'articolo 42 del codice deontologico dei medici, ove si vieta espressamente l'accesso a pratiche di maternità « surrogata » -;

se il Ministro intenda adottare provvedimenti d'urgenza al fine di garantire una reale tutela del nascituro. (5-07465)

BOGHETTA. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

L'Enav vanta crediti nei confronti dei vettori relativi agli oneri di servizio di assistenza al volo in rotta e terminale per circa 330 miliardi;

per tale recupero l'ente ha attivato incarichi professionali senza risultati apprezzabili;

tale situazione ha contenziosi progressi che datano anche oltre i dieci anni;

nonostante ciò tali vettori continuano ad usufruire dei servizi dell'ente;

ciò comporta un grave danno erariale e il non rispetto delle norme;

è tempo che l'ente ed il ministero decidano di passare alla via ingiuntiva; all'interruzione del servizio e degli *slots* -:

quali provvedimenti intenda adottare per risolvere tale contenzioso. (5-07466)

MANTOVANI, MALENTACCHI e DE CESARIS. - *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del commercio con l'estero e degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

in data 30 dicembre 1999 il Governo ha presentato in Parlamento un disegno di legge per la riduzione del debito estero dei paesi poveri (ddl n. 6662);

nel testo della relazione di accompagnamento al disegno di legge si fa riferimento a circa 3000 miliardi di lire di crediti « inesigibili », riconducibili al Mediocredito centrale (crediti di aiuto) e alla Sace (crediti commerciali);

nella stessa relazione si precisa che la cancellazione di detti crediti « non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato »;

dalla Relazione su Sace e Mediocredito centrale fatta dal ministero del tesoro al Parlamento si evince che la Sace, alla fine del 1998, aveva concesso indennizzi a imprese per oltre 18 mila miliardi di lire, pari a circa il 40 per cento del totale delle operazioni assicurate;

non si fa cenno, nella suddetta relazione, a nessuna delle imprese beneficiarie degli indennizzi, né alle motivazioni addotte per la concessione, né tantomeno a quali siano state le operazioni assicurate;

allo stesso modo, nella relazione non viene indicata l'entità degli interessi a valere sugli importi indicati;

le stesse lacune di informazione si riscontrano nelle relazioni al Parlamento sull'attività di Mediocredito centrale;

numerose sentenze della magistratura italiana e internazionale hanno messo in luce l'assoluta mancanza di trasparenza, le

pratiche di corruzione e la non affidabilità che hanno contraddistinto la cooperazione italiana allo sviluppo e la Sace negli anni passati;

il Consiglio di Stato, con la decisione 1137/98 ha stabilito che, trattandosi di un Ente pubblico, la Sace deve rispondere in primo luogo alla normativa sulla trasparenza amministrativa (legge n. 241/90);

sullo stesso tema è intervenuto anche il Garante della privacy, che nel 1997 ha chiarito che le norme sulla riservatezza non hanno abrogato quelle « in materia di accesso ai documenti amministrativi »;

nel corso dell'ultima settimana, il Presidente del Consiglio D'Alema è intervenuto più volte sulla cancellazione del debito dei paesi poveri, fornendo ogni volta cifre diverse e contraddittorie -:

se non ritengano opportuno informare tempestivamente il Parlamento sull'effettiva, reale consistenza dei crediti italiani (di aiuto e commerciali) nei confronti dei paesi poveri, in particolare per quanto attiene la composizione del capitale e degli interessi applicati;

se non ritengano opportuno rendere pubblica la lista completa dei progetti di cooperazione e delle imprese esecutrici corrispondenti ai crediti di aiuto erogati dal Mediocredito centrale ed in particolare quelli relativi ai paesi indicati dal ddl. 6662 e dichiarati « inesigibili »;

se non ritengano opportuno rendere pubblica la lista completa delle operazioni garantite e indennizzate dalla Sace, delle imprese che hanno beneficiato degli indennizzi e delle motivazioni addotte dagli stati debitori per il mancato pagamento dei relativi crediti commerciali, in particolare di quelli definiti « inesigibili » nel ddl n. 6662;

se non ritengano opportuno rendere pubblica la lista dei procedimenti di contenzioso in essere a carico della Sace;

se corrisponda al vero che tra le operazioni assicurate dalla Sace figurino anche esportazioni di armamenti o di beni

*dual use* e se non ritenga doveroso informarne dettagliatamente il Parlamento;

se non ravvisino un grave conflitto di interessi nelle recenti nomine a direttore della Sace del dottor Giorgio Tellini, ex amministratore delegato di Mediocredito centrale e ad amministratore delegato di Mediocredito centrale dell'ex direttore della Sace Mario Mauro, dal momento che Mediocredito centrale ha assicurato presso la Sace un cospicuo portafoglio di crediti e che con le suddette nomine l'ex assicurato (divenuto assicuratore) viene ora chiamato a decidere su indennizzi da egli medesimo richiesti e l'ex assicuratore (ora assicurato) dispone di informazioni privilegiate per la richiesta degli indennizzi;

se corrisponda al vero che la Sace stia predisponendo una seconda operazione di titolarizzazione di crediti del valore di circa 4000 miliardi di lire, come riportato dal quotidiano *L'Opinione* del 25 gennaio 2000;

se corrisponda al vero che il ministero del commercio con l'estero, ai fini dell'espletamento degli impegni internazionali assunti in materia di introduzione di standard socio-ambientali nelle procedure di concessione di garanzie da parte della Sace, abbia affidato a consulenti privati la definizione degli stessi, in base a quali competenze abbia scelto i consulenti e per quali motivi non abbia ritenuto opportuno, invece, avvalersi delle specifiche competenze presenti all'interno del ministero dell'ambiente, evitando in tal modo di gravare il bilancio pubblico di inutili oneri aggiuntivi per la remunerazione di consulenze private;

se non ritengano opportuno avviare un serio e trasparente processo di riforma dell'assicurazione pubblica delle esportazioni, onde evitare il proseguire di pratiche che possono prestarsi ad una gestione clientelare a favore di poche grandi imprese, che per di più si traducono in debiti per le popolazioni dei paesi poveri.

(5-07467)

FINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in data 24 febbraio 2000 rispondendo all'interrogazione a risposta in commissione n. 5-07419 il sottosegretario onorevole D'Amico testualmente affermava (*Bollettino delle giunte e commissioni* del 24 febbraio 2000, pagina 71): « con l'articolo 9, comma 3, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, sono stati disciplinati gli adempimenti contabili a carico delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni senza scopo di lucro e delle pro-loco. Viene previsto, tra l'altro, che tali soggetti devono annotare, anche con unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti ...*omissis*... »;

in realtà il comma 3 dell'articolo 9 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 comprende unicamente le associazioni sportive dilettantistiche (soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133) e non anche le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco;

l'obbligo previsto pertanto dal citato comma 3 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 544 del 1999 dovrebbe essere applicabile soltanto alle associazioni sportive dilettantistiche e non anche alle associazioni senza scopo di lucro ed alle pro-loco —:

se tra i soggetti obbligati agli adempimenti di cui al più volte citato comma 3 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 544 del 1999 siano da ricomprendere anche le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco, oltre le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

(5-07468)

BONO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con la nuova legge n. 468 del 1999 si è voluto modificare il regime delle incompatibilità novando l'articolo 8 della legge n. 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace;

il comma 1-ter del suddetto articolo 8 recita che «gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'Ufficio del giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'Ufficio del giudice di pace al quale appartengono, ed analogo divieto si applica agli associati di studio, coniuge, conviventi, parenti entro il 2° grado ed affini entro il 1° grado»;

al precedente comma 1-bis lo stesso legislatore si preoccupa di formulare un'altra incompatibilità per gli avvocati, che non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nell'intero circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense;

il comma 1-bis contiene apparentemente un'incompatibilità più generale ed estesa, al punto da rendere incerta la comprensione del comma 1-ter;

a tal proposito il Consiglio superiore della magistratura, con circolare prot. n. 1436 del 21 gennaio 2000, ha ritenuto interpretare tali disposizioni di legge abrogando di fatto il comma 1-ter —:

se non ritenga che tale interpretazione del Consiglio superiore della magistratura sia palesemente errata, in quanto mentre l'1-bis pone una incompatibilità espressamente rivolta agli avvocati di nuova nomina, l'1-ter invece pone limiti di incompatibilità più contenuti rivolgendosi agli avvocati che esercitano le funzioni di giudice di pace e cioè ai soggetti in attesa di riconferma della nomina;

se non ritenga che con tale interpretazione sia stata palesemente stravolta la volontà del legislatore e fortemente danneggiati gli avvocati giudici di pace in attesa di

riconferma, che potranno solo scegliere o il trasferimento ad una sede fuori dal circondario del tribunale, o le dimissioni, o la cancellazione dall'albo degli avvocati;

se non convenga sul principio che l'apparente disparità di trattamento tra vecchi e nuovi giudici di pace sia stata voluta dal legislatore al fine di evitare la dispersione dell'esperienza e professionalità accumulate nei 5 anni trascorsi e che, a causa di tale perniciosa interpretazione, rischiano in gran parte di essere disperse;

se, inoltre, sia a conoscenza che l'articolo 24 della legge n. 468 del 1999 dà tempo ai giudici di pace in servizio fino al 29 febbraio per rimuovere le cause di incompatibilità;

se non ritenga che tale termine, alla luce della cennata interpretazione, porterà diversi avvocati-giudici di pace ad abbandonare la propria sede con conseguenti gravi problemi all'amministrazione della giustizia, atteso che non si potrà procedere al rimpiazzo prima della fine del mese di giugno;

quali iniziative intenda assumere con la massima urgenza per scongiurare il collasso del sistema giudiziario basato sul giudice di pace e, quindi, procedere alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter del citato articolo 8, nel senso di confermare il livello di incompatibilità ridotto per gli avvocati giudici di pace in attesa di riconferma nella funzione;

in subordine, se non ritenga opportuno disporre una proroga del termine del 29 febbraio, fissando il nuovo limite temporale per la rimozione delle cause di incompatibilità al 30 giugno, in modo da scongiurare l'insorgenza di vuoti negli uffici dei giudici di pace. (5-07469)

GNAGA e ZACCHERA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in data 5 novembre 1999, l'Ambasciata Italiana di Luanda, ufficio di cooperazione e sviluppo, inviava una lettera di

invito alle associazioni ONG ed alle aziende che operano nel settore degli smiamenti e della bonifica delle zone oggetto di eventi bellici, invito nel quale si annunciava una gara d'appalto per lo smiamento di alcune zone dell'Angola nella provincia di Huila;

la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte era fissata per il 6 dicembre 1999;

a riscontro di tale invito, almeno un'azienda interessata, con sede a Firenze, replicava dicendo che sarebbe stato impossibile rispondere con offerte serie dato che, a loro avviso, erano state fornite insufficienti informazioni circa l'effettive opere di bonifica da compiere;

ancor prima della suddetta scadenza dei termini, su uno stampato della ONG Intersos, datato 6 ottobre 1999, a pagina 33 si dava notizia che la stessa Intersos avrebbe proceduto ad operazioni di smiamento nella provincia Huila, nel periodo ottobre 1999-dicembre 2000 -;

se la zona interessata dalla suddetta gara per la bonifica, indetta dalla nostra Ambasciata, è la medesima di quella descritta nella rivista di Intersos;

a quante e quali aziende e ONG l'ambasciata italiana di Luanda ha fatto effettivamente pervenire il bando di gara;

se siano state riscontrate altre eventuali anomalie;

chi ha ottenuto l'appalto, vincendo la gara in questione, ed a quali condizioni economiche. (5-07470)

VALPIANA. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e della solidarietà sociale.* - Per sapere - premesso che:

a conclusione del 1997, « Anno Europeo contro il razzismo », il Consiglio d'Europa il 24 novembre e il 16 dicembre 1997 con due diverse comunicazioni, sottolineando l'importanza delle misure socio-educative per accrescere la consapevolezza dei rischi legati all'esclusione, al razzismo

e alla xenofobia, invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per promuovere progetti di lotta all'intolleranza;

in particolare, invita, associandosi alle iniziative contro il razzismo promosse dalle N.U., a proclamare il 21 marzo di ogni anno, la « Festa delle diversità culturali » negli istituti d'istruzione, con azioni specifiche di sensibilizzazione dei giovani ai valori della tolleranza e ai pericoli del razzismo e della xenofobia -;

se e come sia stata ufficialmente istituita nel nostro Paese la « Festa delle diversità culturali »;

quali iniziative siano state programmate negli istituti scolastici di ogni ordine e grado e tra i gruppi e le organizzazioni giovanili per il prossimo 21 marzo 2000. (5-07471)

DE GHISLANZONI CARDOLI. - *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* - Per sapere - premesso che:

la legge 21 maggio 1998, n. 164, all'articolo 1, comma 6, ha previsto la spesa di 6 miliardi di lire per l'anno 1998 e di 10 miliardi di lire per l'anno 1999 per fronteggiare la grave crisi del comparto ittico con particolare riferimento al settore dell'acquacoltura in acqua dolce;

la citata legge n. 164 del 1998 ha autorizzato il Ministro per le politiche agricole ad aggiornare all'uopo il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura;

con circolare 1° settembre 1999, n. 60880, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1999, del ministero delle politiche agricole forestali, sono state previste modalità di attuazione del Piano integrativo per lo sviluppo dell'acquacoltura in acque dolci, approvato dal CIPE in data 21 aprile 1999, ai sensi della legge n. 164 del 1998 -;

i motivi per cui, a tutt'oggi, non viene data concreta attuazione al Piano per lo sviluppo dell'acquacoltura in acque dolci;

quante domande di intervento sono state presentate;

se corrisponda al vero che la direzione generale della pesca e dell'acquacoltura non intenda applicare le misure e le modalità di intervento previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni;

se siano sopravvenute obiezioni da parte delle regioni e in quali atti esse si siano eventualmente sostanziate;

in che modo e in quali tempi si intenda procedere all'attuazione del Piano per lo sviluppo dell'acquacoltura in acque dolci;

se sussista un concreto pericolo del venir meno delle risorse finanziarie del Piano. (5-07472)

**RISARI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

in data 18 novembre 1999 il sottosegretario Antonio Bargone rispose all'interpellanza Targetti ed altri n. 2-02063 (interpellanze urgenti sezione 5), dove si assicurava che entro il 31 dicembre 1999 si sarebbe firmato un protocollo d'intesa tra Governo e regione Lombardia per la riqualificazione della statale Paullese, constatato che ciò non è ancora avvenuto e che l'Anas non dispone oggi neppure di una lira per alcun intervento lungo questa trafficatissima e pericolosissima statale;

si sono avute assicurazioni dal Sottosegretario onorevole Salvatore Ladu e conferma dal presidente della provincia di Cremona della volontà del Ministro onorevole Willer Bordon di firmare il protocollo d'intesa con la regione Lombardia entro marzo 2000;

la situazione di questa strada e le attese di migliaia di cittadini pendolari e operatori economici non possono infatti rimanere oltre senza autorevoli e definitive risposte non solo circa i finanziamenti

previsti, ma pure sulla reale possibilità di spenderli e sui tempi di attuazione degli interventi;

sabato 4 marzo 2000 i sindaci delle comunità locali cremonesi, cremaschi, lodigiani e milanesi, altri amministratori, consiglieri regionali e parlamentari saranno lungo questa strada a protestare per anni di inutili attese di risposte sempre promesse e mai realizzate —:

a) se si intenda rifinanziare l'Anas per permettere almeno qualche urgente intervento lungo la Paullese;

b) se si intenda finanziare l'unico progetto esecutivo al rondò della Cerca;

c) quali, quanti e in che bilancio siano previsti finanziamenti iscritti nel protocollo d'intesa alla firma;

d) quale sia lo stato della progettazione, i tempi previsti per giungere almeno ai progetti esecutivi. (5-07473)

**PEZZONI, BARTOLICH, FRANCESCA IZZO, ABBONDANZIERI, DI BISCEGLIE, CARLI e CRUCIANELLI.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi si è svolto ad Ankara un processo contro 18 dirigenti del partito legale Hadep, tra cui il presidente in carica ed il suo predecessore, conclusosi con condanne fino a tre anni e nove mesi, per l'accusa tragicamente risibile di aver occupato la propria sede, facendovi uno sciopero della fame, per protestare contro le restrizioni e le vessazioni cui è continuamente sottoposto il loro partito, accentuatesi durante la campagna elettorale del 1999;

contemporaneamente i sindaci di tre città, tra cui quello del capoluogo Diyarbakir, del Kurdistan turco, area in cui l'Hadep ottiene costantemente oltre il 50 per cento dei voti, sono stati tratti in arresto per accuse che vengono respinte dagli interessati come totalmente false,

mentre altre azioni repressive sono condotte contro organi di stampa ed organizzazioni democratiche;

negli stessi giorni anche il pacifista italiano Dino Frisullo, dopo un breve arresto, è stato espulso dalla Turchia;

l'Hadep è un partito che, pur con grandi difficoltà e limitazioni frapposte da parte delle autorità turche, ha sempre condotta la lotta per la democratizzazione della Turchia con metodi pacifici e nel rispetto delle regole democratiche;

lo scatenarsi di una nuova ondata repressiva appare ancora più incomprensibile, anche alla luce del recente Congresso del Pkk, che ha sancito il definitivo abbandono della lotta armata, e pare rivelare un disegno intransigente da parte turca di ulteriore rifiuto di ogni ricerca di soluzione pacifica della questione curda;

tutto ciò, ancora una volta, appare in stridente contrasto con gli impegni che la Turchia dovrebbe assumere alla luce dell'ufficializzazione dello *status* di paese candidato all'ingresso nell'Unione europea -:

quali siano le più aggiornate notizie a disposizione del Governo sugli sviluppi degli avvenimenti citati;

quali iniziative siano state intraprese e quali siano in programma direttamente e nel quadro dell'Unione europea e di altri organismi internazionali per richiamare la Turchia alla necessità di cessazione immediata delle persecuzioni e di adeguamento agli standard democratici che sono a fondamento dell'Unione europea. (5-07474)

CARLI, ABBONDANZIERI, GIACCO e GATTO. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica sta conseguendo importanti risultati anche in campo medico e sanitario offrendo nuovi e più efficaci strumenti di ausilio a persone disabili per superare il più possibile il disagio che l'*handicap* gli impone;

il « Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabile nell'ambito del servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe » pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 1999 disciplina le modalità di accesso per beneficiare dell'assistenza protesica e vengono inoltre individuati con il « nomenclatore » i diversi tipi di protesi soggette a finanziamento;

l'articolo 1 di tale regolamento al punto 6 prevede (per l'evidente impossibilità di elencare tutte le protesi e loro evoluzioni tecnologiche) che in casi particolari, per soggetti affetti da gravissime disabilità l'Azienda USL può autorizzare la fornitura di dispositivi non inclusi negli elenchi del nomenclatore, sulla base di criteri fissati dal ministro della sanità;

in assenza dell'emanazione di tali criteri i comportamenti delle aziende USL operanti sull'intero territorio nazionale possono assumere decisioni molto contrastanti tra di loro che possono andare nello stabilire in senso estensivo le condizioni sanitarie, economiche e sociali dei disabili aventi diritto all'assistenza o in una posizione drastica di rigetto pregiudiziale della loro domanda di assistenza;

va apprezzata favorevolmente l'assunzione di responsabilità di quelle aziende USL che in assenza di un'apposita disciplina assumono direttamente la delibera per rispondere positivamente alla richiesta del disabile per autorizzarne l'acquisto assistito di protesi -:

se non ritenga di emanare tempestivamente i criteri per accedere all'assistenza per la fornitura di protesi di casi particolari per soggetti affetti da gravissime disabilità e che versano in condizioni sociali ed economiche disagiate come previsto dal punto 6 dell'articolo 1 del decreto 27 agosto 1999, n. 332:

se non ritenga di attivare una campagna nazionale di informazione per divulgare le funzioni e i compiti degli uffici per le relazioni con il pubblico delle aziende Usl al fine di far conoscere a tutti



i cittadini i servizi, le prestazioni nonché i diritti di accesso ai benefici del Servizio sanitario nazionale. (5-07475)

GIOVANNI PACE. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

nel territorio aquilano della regione Abruzzo si registra da tempo una crisi del sistema della produzione rappresentata anche dalla chiusura o dal ridimensionamento di molte aziende;

anche la Finmeccanica ha offerto il suo contributo alla crisi economica della città de L'Aquila. Infatti nell'anno 1995 una azienda di questo gruppo, la « Alenia Difesa » ha cessato l'attività dello stabilimento de L'Aquila (unico caso di chiusura di unità produttiva fatto registrare dal gruppo);

furono prospettate dalle istituzioni interessate, di concerto con Finmeccanica, due soluzioni finalizzate alla riconversione della produzione dello stabilimento, destinate la società Ada e la società calzaturificio aquilano, aziende che si sarebbero dovute dedicare ad un altro tipo di attività, diverso da quello elettronico e meccanico cui apparteneva l'Alenia Difesa; infatti l'Ada avrebbe lavorato resine e il calzaturificio pelli —:

se le predette due nuove iniziative produttive siano mai nate, con quale spessore, con quali piani industriali, con quali potenzialità finanziarie e con quali esiti per i lavoratori ex Alenia;

se le assicurazioni date all'epoca dal Governo, nella persona del dirigente della *Task Force* lavoro, e dai sindacati nazionali, in ordine alla bontà dei due progetti di reindustrializzazione, siano state concretate nei fatti;

se i detti progetti di reindustrializzazione abbiano goduto di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali e quali siano gli importi;

se invece conoscano che sia il calzaturificio aquilano che l'Ada hanno ormai definitivamente bloccata ogni attività e quindi fallito il compito sostanzialmente loro assegnato di conservare le occasioni di lavoro per le maestranze ex Alenia; se anzi non risulti loro che circa 100 dipendenti ex Alenia sono stati confinati nella più disperata angoscia perché non lavorano, non ricevono stipendi da tempo, non è stata ancora chiesta a loro favore la Cassa integrazione guadagni;

se, perciò, verificato il fallimento delle caldeggiate e finanziate iniziative di reindustrializzazione, non ritengano di nuovamente coinvolgere Finmeccanica al fine di inserire nei suoi programmi per l'elettronica, ai quali ha aderito anche l'Alenia Spazio, ipotesi di attività che riutilizzino, comunque, gli impianti aquilani dismessi, anche collegandosi con iniziative dei lavoratori che potrebbero svolgere commesse per conto di Finmeccanica. (5-07476)

NERI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con propria interrogazione (4-06094) annunciata nella seduta del 16 dicembre 1996 veniva denunciato uno sconcertante caso di malasanità che aveva portato alla morte del giovane Mario Montecuccoli e una altrettanto sconcertante vicenda giudiziaria con processi che non riuscivano ad avere un *iter* regolare e che davano la sgradevole sensazione di essere finalizzati, più che ad accertare le eventuali responsabilità, a superarle col decorso della prescrizione;

alla burocratica risposta avuta alla suddetta interrogazione seguiva una contestazione epistolare dell'interrogante nei confronti dell'allora Ministro di Giustizia, contestazione che finalmente smuoveva le acque e produceva la conseguente definizione di alcune posizioni processuali con affermazione di responsabilità a carico dei denunciati;

viceversa perdura una sorta di inspiegabile « insensibilità giudiziaria » nei confronti della posizione stralciata del dottor Cervetti, pur oggetto di circostanziati esposti e denunce da parte del signor Raimondo Montecuccoli, e del perito d'ufficio Chiozza con alcune vicende processuali quantomeno singolari inerenti a reati « invisibili », ancorché denunciati, e « sviste » che producevano inutili passaggi in Cassazione, così confermando la sgradevole sensazione di un recondito scopo temporeggiatore che teneva d'occhio il decorso dei termini prescrizione;

alla gravità della vicenda si aggiungono inquietanti notizie di stampa (Secolo XIX del due marzo 2000) secondo le quali negli uffici giudiziari di Genova sarebbe stato predisposto una sorta di manuale di precedenza degli affari giudiziari penali che privilegia alcuni titoli di reato e ne trascura altri in palese spregio al principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale, con grave pregiudizio dei diritti dei cittadini ed introduzione di un sorta di legittimazione politica a scegliere gli indirizzi di politica criminale che non spetta né agli uffici genovesi né ad alcun altro ufficio giudiziario —:

quali accertamenti intenda disporre per verificare la regolarità e la legittimità dei processi relativi alle numerose e circostanziate denunce del signor Raimondo Montecuccoli anche per verificare se le dilazioni, le sviste, gli errori e quant'altro fino ad oggi ha impedito di verificare la responsabilità ed avvicinarsi inesorabilmente ai termini di prescrizione dei reati sia imputabile solo ad inescusabile negligenza degli uffici giudiziari di Genova e dei magistrati titolari dei processi o se invece tale allucinante vicenda rappresenti la pratica applicazione del manuale di cui in premessa e, in tal caso, quali immediati provvedimenti intenda assumere con riferimento ad eventuali responsabilità disciplinari e/o penali. (5-07477)

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

BECCHETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

l'autostrada, A24 che collega l'autostrada del sole con Teramo, nonostante sia aperta da anni al traffico veicolare risulta a tutt'oggi non completata presentando una pericolosissima strozzatura nel tratto finale in prossimità del capoluogo abruzzese;

il tratto tra Villa Vomano e Teramo viene percorso infatti a doppio senso di marcia su una sola carreggiata ed è causa non solo di notevoli disagi per l'utenza, che paga un pedaggio autostradale non corrispondente alla qualità del servizio, ma anche e soprattutto di numerosi incidenti anche con la perdita di vite umane;

oltre al mancato completamento della carreggiata l'A24 ha una visibilità del tutto insufficiente nelle gallerie, dove peraltro mancano le colonnine Sos, è scarsamente dotata di piazzole di sosta ed è carente per quanto concerne le aree di servizio —:

se non intenda procedere quanto prima al completamento dell'autostrada per quanto concerne il raddoppio, per il quale esiste da circa dieci anni un progetto esecutivo cantierabile e se non ritenga inderogabile ed urgente provvedere quanto prima alla realizzazione delle opere indispensabili per la sicurezza del traffico;

il funzionamento dei lavori, sollecitato anche recentemente da specifiche delibere approvate dal consiglio provinciale e da quello comunale di Teramo, non solo permetterebbe il completamento di un'opera particolarmente necessaria per il collegamento Tirreno Adriatico, ma consentirebbe anche di poter realizzare nuova occupazione nella zona. (4-28717)